

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)

ALLEGATO
ALLA DELIBERA
DEI CC
N° 102/2014
M. B. B.



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'APPRODO TURISTICO DI PORTO AZZURRO

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 18.12.2014
Pubblicato all'albo Pretorio Informatico al n. dal al
Esecutivo dal*

PREMESSE

ARTICOLO 1 - FONTI

Il Comune di Porto Azzurro ha redatto il presente Regolamento interno per la gestione dell'Approdo di Porto Azzurro in quanto titolare di concessione demaniale marittima e soggetto proprietario dei pontili galleggianti e delle attrezzature ad essi connesse interne all'approdo turistico. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti dell'Approdo Turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo vi acceda.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE

Il Comune di Porto Azzurro sarà chiamato semplicemente "Comune". Con la denominazione "Concessionario" sarà identificato il soggetto intestatario della concessione; con la definizione "Gestore" sarà identificato il soggetto titolare della gestione dei servizi della Marina; "Utente" sarà identificata la persona fisica, giuridica o Ente che fruisca dei servizi di ormeggio e di assistenza alla navigazione, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'Approdo Turistico di Porto Azzurro.

Gli Utenti sono individuati nelle seguenti sotto categorie:

1. **RESIDENTI** - Utenti in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Porto Azzurro.
2. **STANZIALI** – Utenti che stipulano un contratto a lungo termine.
3. **TEMPORANEI** – Utenti che stipulano un contratto a breve termine. (non inferiore a 10 gg. Consecutivi o secondo le normative vigenti)
4. **TRANSITO** - Utenti che utilizzano i posti di ormeggio riservati alle unità in transito, disposti per categoria ed appositamente indicati con scritta appropriata e relativa numerazione, rientranti nella quota di posti barca non inferiore al 10% nella fascia oraria dalle 08.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di un mese fermo restando la previsione della gratuità dell'ormeggio per le unità da diporto mentre sono onerosi gli ulteriori servizi resi (luce, acqua, etc...).

E' esclusa la fruizione del posto in transito su prenotazione. All'atto dell'accosto l'utente in transito, ultimate le operazioni di ormeggio, dovrà consegnare al personale di banchina, debitamente compilato e sottoscritto, l'apposito modulo contenente:

- i dati identificativi dell'unità;
 - l'ora di accosto e di prevista partenza;
 - dichiarazione che l'ormeggio è richiesto per unità in transito con presa visione delle condizioni tariffarie riportate nel modulo.
5. **OPERATORI NAUTICI** – Noleggiatori o locatori di unità da diporto, imbarcazioni adibite al traffico passeggeri, uso diving, uso conto proprio, soccorso, da pesca ed adibite all'insegnamento delle arti marinare.

Le modalità di assegnazione del posto di ormeggio riservato ai Residenti e degli Operatori Nautici, sono stabilite da specifico regolamento Comunale.

ARTICOLO 3 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Il Comune potrà valutare, anche su richiesta del Gestore, ed aggiornare il presente Regolamento, sempre nel rispetto dell'atto concessorio e del piano d'ormeggio, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente

e funzionale l'Approdo Turistico di Porto Azzurro.

ARTICOLO 4 - PIANO DI ORMEGGIO

Le banchine e i pontili dell'Approdo Turistico di Porto Azzurro, nel rispetto del previsto Piano di Ormeggio, consentono l'ormeggio a Navi, Imbarcazioni e Natanti da diporto, commerciali, Commercial Yacht, imbarcazioni adibite alla pesca, diving, trasporto passeggeri ed uso conto proprio etc., divise per dimensioni, e disciplinate dal presente regolamento. Ogni ormeggio è contrassegnato da un numero e non può essere ceduto a terzi. Al fine di consentire un controllo generalizzato da parte del Concessionario e facilitare le operazioni di prenotazione a cura degli utenti, il Piano di Ormeggio dovrà essere costantemente aggiornato e reso pubblico su apposita pagina tenuta dal Gestore.

Gli ormeggi sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento e in ogni caso per un periodo non superiore a quello della Concessione Demaniale Marittima.

Il Gestore, su provvedimento del Comune e/o dell'Autorità marittima, può revocare/variare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio sia permanente che temporaneo, salvo il diritto all'utente del rimborso totale o parziale del canone corrisposto. Il Gestore, nel caso di mancato adempimento entro i termini definiti dal provvedimento ordinativo, provvederà alla rimozione dell'unità con addebito delle relative spese all'Utente.

Al fine di consentire l'attracco a un maggior numero di Utenti, nel periodo 1° giugno 30 settembre di ogni anno **non sarà possibile assegnare** posti, per soste temporanee e stanziali superiori ai 15 giorni consecutivi, ad un numero di posti barca **pari al 40%** degli ormeggi disponibili, con esclusione degli ormeggi dedicati ai Residenti ed Attività; ciò per garantire una giusta turnazione degli Utenti. La percentuale dei posti barca per soste superiori ai 15 giorni consecutivi comunque **NON potrà superare il 60%** dei posti disponibili negli altri periodi dell'anno.

Ai fini della Nautica Sociale, i residenti proprietari di unità da diporto, unità commerciali e/o da lavoro (Traffico, Pesca, Diving etc.) nonché Associazioni legate alle attività nautico/marine, potranno ormeggiare, usufruendo di apposita tariffa stabilita dal Comune, all'interno dell'Approdo Turistico, secondo le indicazioni del Gestore, in osservanza della graduatoria emessa dal Comune.

Le modalità di assegnazione dei posti Residenti, Operatori Nautici ed Associazioni, così come i costi, la quantità e la dimensione degli stalli d'ormeggio disponibili, sono demandate ad apposito regolamento emesso dal Comune.

ARTICOLO 5 - ASSEGNAZIONE DEL POSTO D'ORMEGGIO

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo dell'ormeggio, sia stanziale che temporaneo, deve presentare apposita richiesta, che potrà pervenire altresì via fax o e-mail, specificando le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'inserimento nel posto idoneo della stessa. Ultime le operazioni di ormeggio dovrà consegnare al personale di banchina, debitamente compilato e sottoscritto, l'apposito modulo contenente:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono;
- i dati identificativi dell'unità (dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola in caso di imbarcazione o nave, periodo di sosta e tutte le altre informazioni richieste nel suddetto modulo;
- polizza assicurativa per danni a terzi;
- periodo di sosta con l'ora di accosto e di prevista partenza;
- dichiarazione di presa visione delle condizioni tariffarie riportate nel modulo.

Le dimensioni, lunghezza e larghezza, s'intendono sia quelli riportati nella documentazione di bordo o in assenza dalla dichiarazione resa dal proprietario/comandante dell'unità. Il Gestore, in

caso di mendace dichiarazione, ha la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità con predisposizione di eventuale, se disponibile, idoneo ormeggio.

La richiesta dell'Utente sarà convalidata solo dopo l'avvenuto pagamento per il periodo di sosta richiesto a seguito della conferma della disponibilità da parte del Gestore. Qualora il richiedente non adempia al pagamento entro i termini indicati, la richiesta sarà ritenuta nulla. Il Gestore riserverà il posto di ormeggio dal giorno indicato dalla richiesta, pertanto esso potrà chiedere all'Utente il pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso (per motivi non imputabili al Gestore) l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato o liberi anticipatamente lo stesso. L'atto di assegnazione del posto si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione temporanea o stanziale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali. La cessione, sia temporanea, sia stanziale, dà diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, a carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da diporto (natante, imbarcazione o nave) che risulti indicata nel contratto di cessione. I contratti saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, accertata la disponibilità da parte del Gestore, su conferma scritta dell'Utente. In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno un mese prima della scadenza, il contratto s'intenderà risolto alla scadenza naturale. Ove l'utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il suo posto di ormeggio, potrà farlo esclusivamente a favore del Gestore. L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti e di quanto stabilito dal contratto di cessione.

Per le modalità di assegnazione del posto di ormeggio, a numero chiuso, riservato ai "Residenti", "Operatori Nautici" ed "Associazioni", si rimanda a quanto stabilito dal regolamento Comunale in merito.

L'occupazione di un posto di ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima; pertanto, il Gestore provvederà a liberare l'ormeggio nei modi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 – TARIFFE

Le tariffe applicate sono quelle approvate dal Comune ed esposte presso la bacheca del Gestore. La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, dalle ore 12.00 alle ore 12.00 successive. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

Le tariffe per i "RESIDENTI" e gli "OPERATORI NAUTICI" saranno applicate in base all'assegnazione del diritto al posto barca, in base alla graduatoria redatta dal Comune, come da relativo regolamento.

ARTICOLO 7 - DISPONIBILITA' DEL POSTO DI ORMEGGIO

L'utente ha piena disponibilità del posto di ormeggio a lui riservato, che il Gestore si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo. I posti di ormeggio sono annotati in apposito registro tenuto dal Gestore, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie unità al posto assegnato. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli. E' riconosciuta al Gestore la facoltà di variare, al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente art. 4, l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio. E' fatto assoluto divieto di scambio di posti fra Utenti; inoltre l'Utente non può cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il posto assegnato.

Nel caso di assenza superiore alle ventiquattro ore dall'approdo o quando l'Utente non intende

rientrare per la notte, dovrà dare preventiva comunicazione, entro le ore 15.00, al Gestore, in caso contrario o quando l'utente rientri dopo le ore 20,00 non si garantiscono i servizi connessi allo stazionamento in Porto (assistenza all'ormeggio, sgombero posto barca etc.) salvo nei periodi in cui viene effettuato il servizio di pronta reperibilità.

In caso di assenza superiore alle 24 ore o assenza per la notte il Gestore potrà cedere a terzi l'uso dell'ormeggio senza riconoscere nessun beneficio all'utente assegnatario che ha lasciato libero il posto.

Per l'ormeggio è consentito solo l'utilizzo delle catenarie e trappe all'uopo predisposte, diverse attrezzature impiegate saranno rimosse dal Gestore a spese dell'inadempiente.

Le Unità che sostano senza titolo all'interno dell'Approdo Turistico saranno rimosse e prese in consegna dal personale addetto; la loro riconsegna al proprietario è subordinata al pagamento delle spese di ormeggio, rimozione, custodia, ed eventuali danni causati ad altre unità o alle strutture dell'Approdo.

ARTICOLO 8 - DECADENZA O CESSAZIONE DEL DIRITTO DI ORMEGGIO

L'ormeggio sarà liberato dall'utente entro le ore 11,00 del giorno stabilito per la partenza. Il ritardo in queste operazioni comporta l'applicazione di una penale consistente nell'addebito della tariffa giornaliera prevista per l'occupazione del posto barca relativo.

Se il ritardo persiste, ed in ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione), il Gestore ricorrerà, in caso di necessità, alla rimozione coatta dell'unità nei modi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 9 - ACCESSO E SOSTA DEL NAVIGLIO

L'accesso e la sosta nell'approdo è consentito:

- in ogni tempo alle unità citate nell'articolo 4 del presente regolamento;
- a qualsiasi unità per motivi di forza maggiore;
- alle unità dello Stato.

Tutte le unità che entrano nell'approdo devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento. Ogni unità dovrà essere coperta da polizza assicurativa per danni a terzi da presentarsi alla Direzione dell'Approdo e dovrà essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e con ogni prescrizione dell'Autorità Marittima.

E' facoltà del Gestore di negare l'assegnazione di un posto di ormeggio alle unità non in regola con l'adempimento degli obblighi di legge o anche per motivi di sicurezza, tutela sanitaria o ambientale ed esaurimento dei posti barca disponibili.

ARTICOLO 10 - IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA'

Tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto dell'unità, devono recarsi presso la Direzione dell'Approdo, con i documenti dell'imbarcazione e la relativa polizza assicurativa, compilare una dichiarazione d'arrivo (contratto), su cui sono riportati tutti i dati dell'unità e dell'utente, nonché il periodo di permanenza. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità della propria dichiarazione di arrivo. Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale del Gestore, deve perciò provvedere a che il nome e la matricola della propria unità siano chiaramente distinguibili dal pontile e/o dalla banchina.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA BANCHINE/PONTILI AMBITO SPECCHIO ACQUEO DELL'APPRODO

L'utente, ai fini della sicurezza della navigazione, dovrà rispettare scrupolosamente le prescrizioni già contenute nella vigente Ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio e ferme restando eventuali responsabilità civili e penali.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà, inoltre, sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento.

Nello specchio acqueo dell'Approdo, destinato unicamente a manovre di ormeggio/disormeggio e rotte di ingresso e di uscita delle unità, è vietata:

- la balneazione e la pesca con qualsiasi mezzo;
- ingombrare con l'attrezzatura di bordo (salvagente, cucineria, generatori, attrezzatura sub e da pesca, etc...) e con oggetti di qualsiasi genere le banchine ed i pontili.

ARTICOLO 12 – ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

E' vietato lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'Approdo Turistico, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio del porto stesso, come indicato all' art. 4, e predisposte ed autorizzate dal Concessionario nelle aree appositamente destinate allo scopo. Altresì è vietata ogni forma pubblicitaria all'interno dell'Approdo se non preventivamente concordata, nei modi e nei termini, con il Gestore e in rispetto delle normative Comunali in merito; eventuali comportamenti scorretti potranno essere sanzionati, nei casi di maggiore gravità, con l'immediato allontanamento dall'Approdo dell'unità senza che niente sia dovuto al contraente. E' consentito il transito di imbarcazioni in locazione o noleggio affittate o noleggiate. Dette unità non potranno fare base nell'Approdo, ad esclusione di quelle autorizzate come all'Art. 4 del presente regolamento, e sarà compito del Gestore esercitare adeguato controllo affinché ciò non si verifichi; in caso contrario si rescinderà il contratto e l'unità sarà allontanata senza che niente sia dovuto al contraente.

Durante la stagione estiva il Gestore potrà consentire, ad altre unità da traffico/commerciali in transito a Porto Azzurro, presso la banchina "Molo Foraneo" utilizzando l'ormeggio già destinato alle unità da diporto (predisporre variante per piano di ormeggio nella concessione).

Nell'ambito dell'approdo il Gestore può consentire, al verificarsi di emergenze e/o imprevedibili avarie ai natanti, l'esecuzione di lavori in conto terzi. Le Ditte che intendono essere autorizzate a operare a bordo delle unità ormeggiate nell'ambito dell'Approdo dovranno:

- Presentare al Comune apposita istanza;
- Essere in regola con le assicurazioni obbligatorie INPS ed INAIL per tutto il personale destinato ad operare nell'ambito portuale;
- Aver preso visione del "Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nell'Approdo e del "Piano di Sicurezza" dell'Approdo, adottato dal gestore;
- Produrre visura della C.C.I.A.A. di competenza in corso di validità;
- Produrre copia della Comunicazione di "inizio attività" (ex art. 68 Cod.Nav.) presentata alla Capitaneria di Porto;
- Attenersi alle indicazioni che potranno essere impartite dal Gestore in materia di sicurezza e di misure antinquinamento;
- Attenersi alle disposizioni dell'Autorità Marittima.

L'autorizzazione ad operare nell'ambito dell'Approdo Turistico dovrà essere rinnovata annualmente da parte delle Ditte, con le modalità di cui sopra, secondo le normative vigenti.

E' riservata al Gestore la facoltà di segnalare all'Autorità Marittima ed al Comune eventuali presunte violazioni.

Sono vietati lavori con uso di fiamma o simili sulle unità, salvo autorizzazione dell'Autorità

Marittima.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' DELL'ORMEGGIO

Gli utenti devono ormeggiare le proprie unità in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, boe, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Concessionario. L'Utente è responsabile della corretta manutenzione ed adeguatezza delle cime di ormeggio da bordo.

L'Utente non può modificare né il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari. E' facoltà del Gestore, provvedere in caso di pregiudizio alla sicurezza, l'immediato allontanamento dell'unità con rescissione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.

Nel caso sia previsto un peggioramento delle condizioni meteo-marine è fatto obbligo a ciascun utente di verificare lo stato degli ormeggi e dei parabordi provvedendo eventualmente ad un loro raddoppio.

Le imbarcazioni dotate di motori fuoribordo non possono tenere gli stessi alzati, i trasgressori saranno responsabili dei danni causati.

ARTICOLO 14 - CASI DI FORZA MAGGIORE E DI EMERGENZA

Il Gestore, in caso di particolari condizioni meteorologiche, per qualsiasi altra situazione di pericolo o unità in avaria o prive di equipaggio, potrà procedere alla rimozione con il proprio personale, senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

L'utente, in caso di affondamento della propria unità entro lo specchio acqueo dell'Approdo è obbligato, a proprie spese, alla relativa rimozione o smaltimento del relitto dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Gestore e previo nulla-osta dell'Autorità Marittima. In caso di inadempimento il Gestore, sentita l'Autorità Marittima, provvederà con addebito delle relative spese a carico dell'Utente.

ARTICOLO 15 - INQUINAMENTI E MOLESTIE

Nel posto di ormeggio è vietato:

- Eseguire riparazioni e manutenzioni che comportino disagio o molestia agli altri Utenti;
- Sporcare i pontili per lavorazioni o pitturazioni;
- Fare docce sui pontili e sulle banchine;
- Lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili;
- L'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura che possa recare disturbo alla quiete pubblica;
- L'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari;
- Il deposito di qualsiasi oggetto;
- L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti o di ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua che sui pontili e le banchine. Per essi devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato;
- L'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- Lo svuotamento a mare di acque di sentina;
- La pesca e la balneazione;
- L'utilizzo dell'energia elettrica per lavori;

- L'utilizzo, per la pulizia delle unità, di prodotti detergenti che non siano anti-inquinamento e anti-schiumogeni;
- Ingombrare con attrezzature di bordo o sportive le banchine, i moli e i pontili; le passerelle delle unità all'ormeggio devono, durante l'assenza dei proprietari, essere tirate a bordo o sollevate in maniera tale da non invadere il pontile o la banchina d'ormeggio;
- Al fine di evitare inutili sprechi di acqua, è vietato utilizzare le manichette per l'acqua prive di idonei sistemi di interruzione dell'erogazione (pistole, ecc.).

Per i rifiuti assimilati provenienti dalle unità di diporto e dal naviglio minore Il Comune dispone di "ISOLA ECOLOGICA - RIFIUTI ASSIMILATI" posizionata all'interno dell'area di pertinenza del Porto dotata di contenitori per il conferimento separato delle varie frazioni merceologiche. Gli Utenti potranno accedere alle ISOLE ECOLOGICHE secondo le direttive e degli uffici competenti.

I contravventori, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco purché tenuti a guinzaglio. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito dell'approdo possa arrecare molestie e disagio agli Utenti dello stesso. Le norme di sicurezza e igienico-sanitarie riguardanti gli animali, in vigore nei luoghi pubblici, debbono altresì essere rispettate in ambito portuale. In difetto si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 – DECORO

Gli Utenti sono responsabili del decoro delle proprie unità ormeggiate all'interno dell'Approdo Turistico. Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida agli stessi, il Gestore provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo agli utenti medesimi.

ARTICOLO 17 - PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Tutte le unità che entrano nell'Approdo devono essere in piena efficienza per la sicurezza dello stazionamento.

L'utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- Il rifornimento carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietato nell'ambito dell'approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili che autotrasportati che con qualsivoglia cisterna;
- Prima della messa in moto l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
- Gli estintori a bordo devono essere corrispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- Le unità in porto non devono avere a bordo alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di incendio o esplosione ad eccezione dei mezzi di segnalazione previsti dalle normative vigenti.

Nel caso di incendio a bordo di una unità, sia da parte del personale della stessa che da quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento e isolamento delle fiamme, avvisando, nel

frattempo, il Gestore, che informerà le Autorità competenti. L'unità interessata dal fuoco deve essere immediatamente isolata e allontanata dalle altre a cura del personale del Gestore o dal proprietario.

In caso di versamento di idrocarburi in acqua, sui pontili o sulle banchine, il responsabile deve immediatamente informarne il Gestore, provvedendo nel frattempo, con i mezzi a sua disposizione, alla bonifica della zona interessata.

Nell'Approdo e nelle vicinanze è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate a operazioni portuali (canale di lavoro) o di soccorso (canale 16); è fatto assoluto divieto dell'uso di Apparati Radar alle unità ormeggiate.

Il Gestore potrà evitare l'ormeggio dell'unità sprovvista di copertura assicurativa.

Il Gestore, al fine di tutelare la funzionalità e la sicurezza, vigila, tramite apposita segnaletica e con il personale incaricato dei servizi, sul corretto afflusso degli autorizzati all'uso dei pontili e delle banchine di ormeggio.

ARTICOLO 18 – ISPEZIONI

Il Gestore potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi e ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incendi e danni. Lo stesso può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuati controlli alla documentazione di bordo, da parte della competente Autorità Marittima, per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento e in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Enti/Autorità. E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

Per casi di forza maggiore, quando richiesto dal Gestore, l'Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell'unità al Gestore stesso.

ARTICOLO 19 - SERVIZI PORTUALI

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Gestore, dei seguenti servizi:

- Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle unità da Diporto e Commercial Vessel;
- Pulizia dei pontili, delle banchine e dello specchio acqueo affidate;
- Servizio meteo;
- Illuminazione dell'approdo con riferimento a quella esistente;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
- Servizio e assistenza radio VHF; (verificare possesso licenza esercizio Approdo – tesserino abilitativo)
- Verifica del rispetto del piano degli ormeggi approvato con la concessione demaniale marittima e assegnazione di ormeggio alle unità;
- Servizio antincendio;
- Servizio notturno di assistenza luglio - agosto;
- Attenersi alla normative ISPS Code;
- Somministrazione di acqua e di energia elettrica con manichette e cavi elettrici di proprietà dell'Utente. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste, ogni allaccio in forma diversa da quella prevista, sarà perseguito; il personale del Gestore sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 del Codice Civile;
- Servizio di vigilanza diurna per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi,

dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. In caso di riscontri illeciti il Gestore agirà in funzione delle incombenze di legge. Il Gestore non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area di concessione;

- Le operazioni del servizio antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà del personale del Gestore. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi saranno a carico del Gestore o dell'utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni recati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali;
- Sono a disposizione dei diportisti i servizi igienici presso i locali destinati ai servizi turistici, con l'utilizzo di docce.

ARTICOLO 20 -ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Concessionario pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo contenute nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione nonché alle Leggi ed ai Regolamenti dello Stato.

Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI

E' riservata al Gestore la facoltà di non concedere l'ormeggio a unità di Utenti o loro ospiti che abbiano dimostrato il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento o che non si siano attenuti alle disposizioni verbali del Gestore.

ARTICOLO 22 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utenti e fra questi e il Gestore, è eletto quale Foro competente quello di Livorno.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento, che entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio comunale, abroga e sostituisce i precedenti.